

N. 01021/2015 REG.PROV.COLL.
N. 09732/2014 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Bis)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 9732 del 2014, proposto da Manuela Pattarini, rappresentata e difesa dagli avv. Fabrizio Barberini, Marco Marchi, Stefania Macina, con domicilio eletto presso lo Studio Legale Barberini & Associati in Roma, Via Guido Banti, 34;

contro

Il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, l'Usr - Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata ex lege in Roma, Via dei Portoghesi, 12;

nei confronti di

Rossana Nicolò, Federico Gigli;

per l'annullamento

del decreto n. 285/13 che ha pubblicato, in via provvisoria, la graduatoria generale di merito per la classe di concorso a025 - disegno e storia dell'arte - e per la classe di concorso a028 - arte e immagine (educazione artistica);
di tutti gli atti preparatori, connessi e consequenziali;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e dell'Usr - Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio;

Relatrice nell'udienza pubblica del giorno 15 gennaio 2015 la dott.ssa Emanuela Loria e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerato che il Collegio ritiene necessario acquisire dall'amministrazione intimata documentati chiarimenti in ordine alla situazione della ricorrente e ai titoli di cui è asseritamente titolare nonché in ordine alle modalità di formazione della graduatoria;

Ritenuto che all'adempimento istruttorio l'amministrazione debba provvedere nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione in via amministrativa o notificazione della presente ordinanza;

Ritenuto che, nel caso all'esame, in relazione all'elevato numero di controinteressati, sussistono i presupposti per autorizzare la notificazione per pubblici proclami dalla ricorrente mediante pubblicazione dell'avviso sul sito web dell'amministrazione e con le seguenti modalità:

A.- pubblicazione di un avviso sul sito web istituzionale del Ministero della istruzione, dell'università e della ricerca (d'ora in avanti MIUR) dal quale risulti:

- 1.- l'autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del ricorso;
- 2.- il nome di parte ricorrente e l'indicazione dell'amministrazione intimata;
- 3.- gli estremi dei provvedimenti impugnati e un sunto dei motivi di gravame di cui al ricorso;
- 4.- l'indicazione dei controinteressati, genericamente indicati come i soggetti ricoprenti la posizione da n. ... a n. ... della graduatoria impugnata;
- 5.- l'indicazione che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso l'inserimento del numero di registro generale del ricorso nella seconda sottosezione "Ricerca ricorsi", rintracciabile all'interno della seconda sottosezione "Lazio - Roma" della sezione "T.A.R.";
- 6.- l'indicazione del numero del presente decreto con il

riferimento che con esso è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami;

7.- il testo integrale del ricorso, nonché l'elenco nominativo dei controinteressati.

B.- In ordine alle prescritte modalità, il MIUR ha l'obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale - previa consegna, da parte ricorrente, di copia del ricorso introduttivo, del presente decreto e dell'elenco nominativo dei controinteressati distinti come sopra indicato, su supporto informatico - il testo integrale del ricorso, del presente decreto e dell'elenco nominativo dei controinteressati, in calce al quale dovrà essere inserito un avviso contenente quanto di seguito riportato:

a.- che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione del presente decreto (di cui dovranno essere riportati gli estremi);

b.- che lo svolgimento del processo può essere seguito sul sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso l'inserimento del numero di registro generale del ricorso nella seconda sottosezione "Ricerca ricorsi", rintracciabile all'interno della seconda sottosezione "Lazio - Roma" della sezione terza del T.A.R.;

Si prescrive, inoltre, che il MIUR resistente:

c.- non dovrà rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, tutta la documentazione ivi inserita e, in particolare, il ricorso, il

presente decreto, l'elenco nominativo dei controinteressati, gli avvisi (compreso quello di cui al precedente punto 2);

d.- dovrà rilasciare alla parte ricorrente un attestato, nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione, nel sito, del ricorso, della presente ordinanza e dell'elenco nominativo dei controinteressati integrati dai su indicati avvisi, reperibile in un apposita sezione del sito denominata "atti di notifica"; in particolare, l'attestazione di cui trattasi recherà, tra l'altro, la specificazione della data in cui detta pubblicazione è avvenuta;

e.- dovrà, inoltre, curare che sull'home page del suo sito venga inserito un collegamento denominato "Atti di notifica", dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono stati pubblicati il ricorso, la presente ordinanza e l'elenco nominativo dei controinteressati integrati dall'avviso;

Si dispone infine che dette pubblicazioni dovranno essere effettuate, pena l'improcedibilità del gravame, nel termine perentorio di giorni 90 (novanta) dalla comunicazione del presente provvedimento, con deposito della prova del compimento di tali prescritti adempimenti entro il termine perentorio di ulteriori giorni 20 (venti) dal primo adempimento.

In assenza di specifiche tariffe che disciplinano la materia, si ritiene di potere fissare l'importo, che parte ricorrente dovrà versare all'Amministrazione, secondo le modalità che saranno comunicate dalla predetta, in € 100,00 (euro cento/00) per

l'attività di pubblicazione sul sito;

Ritenuto pertanto di confermare i provvedimenti monocratici n. 3977 del 27 agosto 2014, n. 4059 del 4 settembre 2014, n. 4124 del 5 settembre 2014 e n. 4138 dell'8 settembre 2014 nei soli confronti dei ricorrenti che ne hanno proposto la relativa domanda cautelare come sopra indicati e come indicati negli allegati e per le sole graduatorie nell'epigrafe dei motivi aggiunti indicate, richiamata in toto la motivazione del primo provvedimento ora citato, avuto riguardo alla recente pronuncia del Consiglio di Stato, sezione sesta, 14 luglio 2014, n. 3658;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis) così dispone:

- ordina all'amministrazione di depositare i documentati chiarimenti e la relazione indicata in motivazione nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione in via amministrativa o notificazione della presente ordinanza

- autorizza la ricorrente in epigrafe indicata alla notificazione per pubblici proclami nei sensi e termini di cui pure in motivazione;

Fissa per il prosieguo la pubblica udienza del 21 maggio 2015.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 15 gennaio 2015 con l'intervento dei magistrati:

Italo Riggio, Presidente

Pierina Biancofiore, Consigliere

Emanuela Loria, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 21/01/2015

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)